

Consorzio

INT:ES:A

Interventi
e Servizi Associati

***REGOLAMENTO
ASSISTENZA ECONOMICA***

***“MISURE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E
DI CONTRASTO ALLA POVERTA’”***

TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività dell'assistenza economica affinché le erogazioni in denaro a favore delle persone e dei nuclei familiari residenti nel territorio del Consorzio che dispongono di redditi bassi, siano strumenti di contrasto alla povertà.
2. Vengono, inoltre, definite le tipologie dei contributi e le modalità di erogazione, gli importi erogabili, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.
3. Per le prestazioni di assistenza economica si fa riferimento in via generale alla definizione di stato di bisogno che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della singola persona o del nucleo familiare, considerato nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse reali o potenziali e ai limiti del richiedente e alle risorse di rete attivabili. Ciò rappresenta la valutazione sociale di base che l'assistente sociale deve fare con l'utente al fine di impostare e realizzare un effettivo progetto di intervento volto al superamento dello stato di bisogno. Qualora non vi siano reali possibilità di cambiamento dovute a una situazione personale e familiare ormai "incancrenita", il progetto d'intervento dovrà comunque garantire al cittadino la capacità economica minima indispensabile per proseguire un'esistenza dignitosa.
4. I contributi economici oggetto del presente regolamento saranno assegnati nei limiti delle risorse a ciò destinate ed in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione ogni anno.

Art. 2 FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per:
 - insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del singolo o del nucleo familiare a causa dell'età o della malattia temporanea o invalidità permanente;
 - incapacità degli adulti in età lavorativa a procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali;
 - situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale.
2. Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà ed hanno come obiettivi prioritari quelli di:
 - a) assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini
 - b) promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando altresì che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini
 - c) evitare quanto più possibile interventi di istituzionalizzazione e ricovero in struttura per quanto concerne persone anziane, disabili, minori.

Art. 3
CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. Gli interventi previsti nel presente regolamento devono essere preceduti di norma da un'approfondita conoscenza del richiedente e del suo nucleo familiare, svolta attraverso gli strumenti propri del Servizio Sociale (Servizio Sociale Professionale, colloqui, visite domiciliari) a seguito della quale si configura la presa in carico del nucleo. Successivamente, sulla base degli elementi raccolti e della valutazione delle reali capacità di autonomizzazione del nucleo, viene definito il progetto d'intervento.
2. Nella formulazione del progetto il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati ad un impegno e assunzione di responsabilità rispetto al percorso di autonomizzazione e di superamento delle cause di disagio.
3. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, per sostenere progetti individuali di vita che evitino l'instaurarsi di processi di emarginazione o ne favoriscono il superamento. In tal senso, ove possibile, l'intervento economico si accompagna a percorsi di ricerca attiva del lavoro attraverso l'invio al Centro per l' Impiego, alle agenzie interinali locali e/o l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo del Consorzio o di altri soggetti pubblici o privati presenti sul territorio.

Art. 4
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
2. Ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 la determinazione del nucleo familiare del richiedente è definita come segue:
 - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente i soggetti componenti la famiglia come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
 - c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
 - d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Art. 5
BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio.

I cittadini appartenenti all' Unione Europea (v. tabella allegata degli Stati membri), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e smi. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per

l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza;
- essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nei Comuni del Consorzio;
- essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Per i cittadini della U.E. ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs. 30/07: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 (cittadini della U.E. entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

I cittadini extracomunitari, presenti da almeno tre mesi, devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Coloro i quali devono rinnovare il permesso di soggiorno, già in carico al servizio, possono continuare a beneficiare dei contributi economici indicati nel presente regolamento. Non beneficiano dei contributi economici indicati nel presente regolamento, i cittadini extracomunitari in possesso della sola ricevuta del permesso di soggiorno che accedono per la prima volta al servizio.

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per:

- affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi

Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni del Consorzio, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni del Consorzio;
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c),d) ed e), possono beneficiare solamente del Contributo una tantum per specifiche esigenze e del Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori.

Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni del Consorzio, anche se non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge separato di fatto (cioè che non abbia ancora avviato la procedura legale di separazione) anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando i coniugi non abbiano avviato le procedure legali per la separazione. Il coniuge separato di fatto di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si

considera componente del nucleo del richiedente, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;

- altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.
- persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

Nel caso di persone portatrici di problematiche sanitarie l'intervento di sostegno economico è previsto come uno degli strumenti di un progetto congiunto e condiviso con i servizi sanitari interessati (SERT, SSM, medicina di base, NPI, Consultorio) nel quale ogni Ente mette a disposizione le risorse professionali/strumentali/economiche di propria competenza, secondo le modalità e la procedura indicata all'art. 8.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario garantire il soddisfacimento di bisogni primari debitamente documentati e non rimborsati da altre istituzioni pubbliche.

Per l'erogazione dei contributi economici si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento. Nello specifico la situazione economica viene determinata dall'applicazione della dichiarazione ISEE.

Art. 6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Vengono attualmente previste le seguenti tipologie di intervento:

1. contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori;
2. contributo temporaneo personalizzato in presenza di progetto/contratto concordato;
3. contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali;
4. contributo una tantum per specifiche esigenze;
5. contributo temporaneo per il mantenimento dell'abitazione;
6. prestiti.

In casi di particolare gravità, su proposta dell'assistente sociale e a seguito del parere favorevole del Gruppo Tecnico di cui all'art. 10 si può derogare dai limiti di reddito fissati dal presente regolamento.

Art. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Gli interventi di natura economica di cui all'art. 6 possono essere erogati mediante:
 - a) corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria del Consorzio;

- b) accreditato su conto corrente bancario o postale dell'interessato da parte del Consorzio a favore della persona e/o nucleo familiare in difficoltà, in base al progetto predisposto dalla UOL che ha in carico il nucleo;
- c) erogazione da parte del servizio economale del Consorzio per situazioni particolari e urgenti così valutate dal Gruppo Tecnico di cui all'art. 10.

Art. 8

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

- 1) Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente per poter accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Il Consorzio Intesa provvede a costruire ed ad aggiornare un vademecum delle beneficenze e/o sussidi reperibili fuori dal Consorzio stesso portandolo a conoscenza del richiedente prima di qualsiasi domanda di contributo (**v. allegato A**). In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, erogato da altri soggetti pubblici e privati, per le medesime finalità salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento.
- 2) La domanda per ottenere la prestazione di assistenza economica deve esser presentata all'Assistente Sociale territorialmente competente su modulistica appositamente predisposta (**v. allegato B**), firmata dal cittadino o dal suo legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno e debitamente protocollata presso gli uffici amministrativi del Consorzio.
- 3) Alla domanda deve essere allegata la documentazione (**v. allegato C**) utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente. Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione e, per la parte economica, tramite il modello ISEE.

Il Consorzio si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi, alla capacità economica del nucleo, alla composizione del nucleo familiare, alla condizione lavorativa e in caso di dichiarazioni false, oltre al rimborso delle quote già eventualmente attribuite, si procederà legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale e del Centro per l'Impiego.

Art. 9

RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, il Consorzio può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di assistenza economica. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, il Consorzio sospende l'erogazione del contributo. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Consorzio per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica.

Art. 10
GRUPPO TECNICO

1. E' istituito il Gruppo Tecnico per i contributi economici con funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione sull'erogazione dei contributi economici che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.
2. Tale gruppo è composto da:
 - Responsabile Area Integrativa
 - Responsabile Area Territoriale
 - Referente Nuove Povertà

Il Gruppo Tecnico può eventualmente ritenere opportuno la partecipazione dell'Assistente Sociale di riferimento ed eventuali altri operatori che hanno la presa in carico del nucleo qualora si tratti di valutare:

- la sospensione di un contributo economico quando vengono accertati con qualunque modalità reddito o patrimoni in capo alla persona assistita o ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati;
- particolari situazioni complesse che richiedono un approfondimento specifico;
- domande di interventi economici urgenti;

Nei casi di potenziale esaurimento del budget, il Gruppo Tecnico predispone una graduatoria che tiene conto:

- della data di presentazione della richiesta;
- la presenza all'interno del nucleo familiare di minori e/o persone non autosufficienti in carico al servizio;
- perdita del lavoro per cause non attribuibili alla persona;

Il Gruppo Tecnico attiva quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento, almeno una volta all'anno.

Art. 11
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
2. Per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, come definito al precedente art. 4.
3. Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
4. Vengono assommati all'indicatore della situazione reddituale certificata dalla dichiarazione ISEE le seguenti previdenze:
 - a) il contributo di sostegno al canone nei contributi a sostegno dell'affitto e nei contributi straordinari;
 - b) il contributo per il nucleo familiare e quello per maternità di cui alla Legge 23/12/98 n. 448.
 - c) le pensioni di guerra, le pensioni degli invalidi civili, le rendite INAIL e le pensioni sociali;
 - d) i contributi percepiti dai parenti obbligati. I servizi consortili sono tenuti a informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte di parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del C.C.;
 - e) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - f) i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici rivolti a sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.

5. In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia sperito e/o stia avviando tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti.

Art. 12 MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI

Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento, i nuclei famigliari che:

- a) percepiscono un reddito (individuale o familiare) superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la cui rendita catastale sia pari o superiore a €. 600. E' possibile l'accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell'immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 600 €. Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.
Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili con una percentuale compresa tra il 74% e il 100% o in stato di non autosufficienza certificato, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.
La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrando nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 5.000.
- d) il nucleo possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 3.000 € aumentato di 250 € per ogni ulteriore componente il nucleo.
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato della durata temporale di almeno n. 2 giorni, nell'arco dell'ultimo anno, verificabile anche attraverso la collaborazione diretta con il Centro per l'Impiego;
- h) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;
- i) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;

- j) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- k) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.
- l) non aver espletato, per negligenza, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.)
- m) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito, o dimostri di aver avviato tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).
- n) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino alla realizzazione delle azioni previste e sottoscritte nel progetto/contratto concordato;
- o) comportamenti aggressivi e minacciosi assunti dal cittadino nei confronti degli operatori.

Art. 13

EROGAZIONI D'URGENZA ED ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 250,00 euro, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell'istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l'urgenza e previa autorizzazione del Gruppo Tecnico di cui all'art. 10 del presente regolamento. Il Direttore potrà inoltre disporre l'erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L'anticipazione verrà detratta in occasione dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

Art. 14

RICORSI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta alla Direzione del Consorzio INT.E.S.A.. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo, attraverso l'apposito modulo (v. allegato F).

La Direzione avvalendosi del supporto del Gruppo Tecnico di cui all'art. 10 del presente regolamento decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

TITOLO II
CONTRIBUTO TEMPORANEO PER FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI

Art. 15
BENEFICIARI

1. Il *Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art.11, inferiore ai parametri stabiliti nella Tabella A Allegato 1 del presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.
2. Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore.

Art. 16
MODALITÀ DI CALCOLO

1. Il *Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori* è calcolato sulla base dei valori indicati nell'Allegato 1 Tabella A.

Art.17
DURATA

1. Il *Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati all' art. 12. In particolare, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 12.

TITOLO III
CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO.

Art. 18
BENEFICIARI

1. Il *Contributo temporaneo personalizzato*, in presenza di progetto e contratto concordato, è finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:
 - costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla

ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;

- costituisce uno strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati dal servizio sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, le Amministrazioni Comunali, le agenzie formative, e che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti (vaucher, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stages o tirocini). L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 22, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa ecc). Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica. Tale progetto deve essere consegnato anche al cittadino.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, prive di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 19 MODALITÀ DI CALCOLO

1. Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base pari a quella fissata per il *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali*, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella A di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, determinati ai sensi dell'art. 4. L'importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato (con abbattimenti percentuali)

a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.

Art. 20 DURATA

1. La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi. E' possibile prevederne l'estensione fino ad un massimo complessivo di 24 mesi.

TITOLO IV CONTRIBUTO TEMPORANEO DI SOSTEGNO AI BISOGNI FONDAMENTALI

Art. 21 BENEFICIARI

Possono fruire del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 65 anni;
- b) persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* viene erogato al 50% in forma di norma non continuativa per un periodo iniziale massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile anche per periodi più lunghi, su proposta motivata dell'assistente sociale competente;
- c) disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). A tali beneficiari il contributo viene erogato nella misura del 70%; l'abbattimento del 30% può essere applicato, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Nel caso in cui la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo – il contributo sarà erogato nella misura del 100%;
- d) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se rientranti nelle condizioni reddituali di cui al presente Regolamento, su richiesta del tutore;
- e) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

Art. 22
MODALITÀ DI CALCOLO

1. Il *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* è costituito da una quota di base – pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'I.N.P.S. nell'anno in corso ai lavoratori dipendenti.
2. La quota di base per la determinazione del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* è annualmente aggiornata al valore di cui al comma 1.
3. L'importo del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* viene calcolato per differenza tra il valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione – parametrato secondo la relativa scala di equivalenza, descritta nel comma successivo – e il reddito come definito dall'art. 11 del nucleo familiare medesimo.
4. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente scala di equivalenza:
N. componenti *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* del nucleo = quota base moltiplicata per :
1 ⇒ 1
2 ⇒ 1,50
Oltre 2 Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per il terzo e quarto componente
5. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è descritta nella Tabella A di cui all'allegato 1 in appendice al presente regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art.23
DURATA

1. Il *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti all' art. 12.
2. L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire, in modo continuativo per un massimo di mesi 6, su valutazione dell'assistente sociale. Trascorso tale periodo - se non si saranno verificate concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro - il contributo verrà erogato non considerando nel nucleo tali componenti.

TITOLO V
CONTRIBUTO TEMPORANEO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Art. 24
BENEFICIARI

1. Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con gli altri strumenti, agenzie, enti preposti attivati per il sostegno alla locazione, come specificato nell'articolo seguente.

Art. 25
MODALITÀ DI CALCOLO

1. Ai beneficiari del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* può, su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, essere erogato un contributo per le spese di abitazione, integrativo del contributo di sostegno al canone di locazione da calcolarsi come segue:
- a) fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, per il pagamento del canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Hanno titolo ad ottenere il *Contributo temporaneo per il mantenimento dell'abitazione* i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all'Ente erogatore.
Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale. Il contributo consortile potrà essere integrativo della quota erogata l'anno precedente dal Fondo nazionale secondo le modalità di calcolo previste alla lettera b) del presente articolo. Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente – possono proporre l'erogazione del *Contributo temporaneo per il mantenimento dell'abitazione* per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12;
 - b) Il conteggio deve essere effettuato facendo riferimento ai regolamenti applicativi della Legge n. 431/98 che ciascun comune consorziato adotta per i propri cittadini residenti ed in assenza si fa riferimento al regolamento in vigore presso il comune di Bra, con le seguenti modalità:
(A) contributo di sostegno al canone – (B) Affitto reale
Qualora la differenza tra A e B sia maggiore di ZERO, non ci sarà alcuna integrazione.
Qualora la differenza tra A e B sia minore di ZERO, ci sarà un'integrazione dell'affitto, pari alla cifra risultante, fino a un importo massimo di 250,00 € mensili.
 - c) Nel caso l'abitazione sia concessa in regime di ERP (edilizia residenziale pubblica), il contributo può essere proposto esclusivamente nel caso di nuclei beneficiari già titolari del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* formati da persone sole, in considerazione dei maggiori costi relativi da sopportare rispetto a nuclei più numerosi e quindi con contributi più elevati;
 - d) Ai nuclei beneficiari del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali*, formati da persone prive di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietarie dell'abitazione/titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un contributo per il mantenimento dell'abitazione – finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche - fino ad un importo massimo di 70,00 euro mensili;
 - e) La suddetta quota relativa alle spese condominiali ed utenze, può essere erogata – in aggiunta a quella per l'affitto - ai beneficiari del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* che vivano in abitazioni in locazione.
2. Possono inoltre beneficiare dei suddetti contributi i cittadini il cui reddito, determinato ai sensi dell'art. 11 e parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla Tabella A del presente regolamento e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto, delle spese condominiali a carico dell'inquilino e delle utenze essenziali. I contributi sono esclusivamente finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e

l'interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l'acqua, il metano, l'energia elettrica, il riscaldamento. Le spese telefoniche saranno prese in considerazione esclusivamente per persone anziane(oltre 65), sole e prive di ascendenti/discendenti.

Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento delle spese per le quali sono stati erogati.

Per i cittadini residenti in alloggi concessi in regime di ERP, in considerazione dei contenuti costi per l'affitto e della possibilità di accedere al "Fondo sociale regionale per morosità", qualora il richiedente abbia già percepito e/o percepisca un sostegno economico continuativo di qualunque tipologia il *contributo temporaneo per il mantenimento dell'abitazione* potrà, di norma, essere concesso soltanto per la parte relativa al pagamento delle utenze.

L'assegnazione del contributo, inoltre, è subordinata alla corretta risposta al Censimento ATC ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito.

Il contributo verrà determinato con le seguenti modalità:

a) L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di € 775,00 euro annui nel caso di persone/nuclei con un componente sino ai 55 anni di età; il contributo è rinnovabile per un altro anno su proposta motivata dell'assistente sociale (max € 1.550,00 euro nell'arco di 3 anni consecutivi).

b) Per persone/nuclei i cui componenti abbiano un'età superiore ai 55 anni e per persone invalide con percentuale superiore al 74% sole, prive di sostegno familiare, non ricollocabili al lavoro per età e storie personali, la quota massima erogabile può essere di 1.550,00 euro annui. Il contributo è rinnovabile per un altro anno su proposta motivata dell'assistente sociale (max € 3100,00 euro nell'arco di 3 anni consecutivi).

I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.

TITOLO VI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 26 BENEFICIARI

1. Il *contributo una tantum per esigenze specifiche* mira a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. Il *Contributo una tantum per specifiche esigenze* può essere previsto ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:

- a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli indicati nella Tabella A di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
- b) spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale agli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti famigliari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

- c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III;
 - d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.
2. I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, calcolato ai sensi dell'Art. 11, sia inferiore al reddito indicato nella Tabella A di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 27 **MODALITÀ DI CALCOLO**

1. Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
- I.** per i contributi descritti all'art. 26, lettera a) di 800,00 euro annui per ogni minore;
 - II.** per i contributi descritti all'art. 26, lettera b) di 300,00 euro annui per ogni persona/nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni;
 - III.** per i contributi descritti all'art. 26, lettere c) e d), di 500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile, per la stessa motivazione, prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
 - IV.** l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 26, lettere da a) a d) non può superare 1500 euro annui allo stesso nucleo.
2. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 26, lettere c) e d), qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi (almeno 3) di spesa ai Servizi consortili.
3. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
4. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
5. La non osservanza dei commi 3 e 4 comporta la restituzione del contributo elargito e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.
6. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
7. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

TITOLO VII **PRESTITI**

Art. 28 **BENEFICIARI**

- 1. Pensionati e/o invalidi con accertata titolarità, in attesa di erogazione delle varie spettanze previste dagli enti assicurativi di riferimento e dell'indennità di accompagnamento o indennità mensile di frequenza
- 2. Situazioni particolari con documentazione di diritto al rimborso (es. assicurazioni)

Art. 29
MODALITÀ DI ACCESSO

1. Il beneficiario firma un impegno di restituzione, secondo il modulo G (v. allegato G).
La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore, da parte del beneficiario o dei legittimi eredi.
Se la restituzione non avviene nei tempi previsti, applicando le modalità previste dall'impegno di restituzione, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria della somma stessa.

Art. 30
AGGIORNAMENTI DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2. I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio.

Art. 31
TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 32
NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano la seguenti norme transitorie:
 - a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati;
 - b) se rinnovabile, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo e saranno assoggettati ai nuovi criteri di erogabilità.

Art. 33
RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di legge, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Art. 34
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Consorzio.

Art. 35
ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.